

COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

ORDINANZA n. 66 del 17/08/2020

OGGETTO: ORDINANZA N. 52 DEL 18/06/2020 "ORDINANZA N. 40/2020-DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS). PARZIALE MODIFICA-

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art.117 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTO il Decreto del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con il quale è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge del 22/02/20, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 ";

VISTA la Circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/20 e del 4/3/2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/2/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero nazionale";

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8/3/2020, in data 10/3/2020 e il D.L. del 16/3/2020, cosiddetto "Decreto Cura Italia";

VISTO il DPCM 10/4/2020" Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 26/4/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 17/5/2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e individua le attività delle quali non è ancora consentita l'attivazione;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana in materia di gestione dell'emergenza da COVID-19;

VISTA la legge n. 74 del 14 luglio 2020 (pubblicata nella G. U n. 117 del 15/07/2020) di conversione del Decreto-Legge n. 33/2020, contenente "Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (G. U. Serie Generale 225 del 16 Maggio 2020);

VISTO il Decreto-Legge n. 83 del 30 Luglio 2020 relativo alle "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31/01/2020 (G.U. Serie Generale n. 190 del 30/07/2020)";

ATTESA la necessità di recepire le disposizioni nazionali e regionali da ultimo emanate richiamate rendendole operative sul territorio comunale, sempre nell'ottica dell'obiettivo di far fronte all'emergenza epidemiologica di cui trattasi;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO, altresì, il disposto dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) il quale espressamente recita "In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 52 in data 18/6/2020 e ritenuto opportuno procedere alla sua modifica parziale al fine di renderla aderente alle più recenti disposizioni in materia;

Nella sua qualità di rappresentante della comunità locale,

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a nuove determinazioni, la modifica parziale della propria Ordinanza n. 52 del 18/6/2020 limitatamente al punto n. 2 che viene come di seguito riformulato:

2) E' confermata l'apertura dei Supermercati con obbligo di limitazione degli avventori nel numero di 35 persone per i Centri CONAD e COOP di Viale Italia e di 25 persone per la COOP di Mola: è a carico dei direttori dei punti vendita l'onere della misurazione della temperatura corporea, della dotazione di gel sanificante e guanti monouso, nonché della regolazione dell'afflusso dei clienti all'interno dell'esercizio e il rispetto del distanziamento sociale per i clienti presenti all'esterno.

Si raccomanda la limitazione degli accessi ai supermercati con una frequenza non inferiore ai 3 giorni.

Per gli esercizi aventi superficie interna fino a mq. 40 è consentita la presenza del solo titolare e di n. 1 addetto, nonché l'accesso di un solo cliente per volta;

2)Restano confermate le previsioni di cui ai punti nn. 1), 3) e 4) della richiamata ordinanza n. 40/2020.

DISPONE

La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:

- Polizia Municipale di Porto Azzurro
- Stazione Carabinieri di Porto Azzurro
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Commissariato di Polizia di Portoferraio
- Raggruppamento Carabinieri Parchi
- Guardia di Finanza
- Sindaci dei Comuni Elbani
- Casa di Reclusione
- Ufficio Locale Marittimo
- Associazioni di Volontariato presenti sul territorio

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul Sito istituzionale e all' Albo pretorio on line del Comune;

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di riferimento e, in particolare, le sanzioni, da ultimo stabilite con D.L. n. 19/2020, Art. 4, di seguito riepilogate:

• salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni

altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;

- nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
- la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'art.452, primo comma, n. 2, del codice penale (arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da euro 500 ad euro 5.000.);

INCARICA

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6- bis, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Porto Azzurro, 17.08.2020